



REPUBBLICA ITALIANA 218/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Giovanni Comite	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **60984** del ruolo generale, su ricorso proposto da **NERI Roberto**, nato a Reggio Emilia il 14.9.1963 (c.f. NRERRT63P14H223M), rappresentato e difeso dall'avv. Marina Mora (*avvmarinamora@legalmail.it*), unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo digitale;

contro

la **Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna;**

avverso e per la riforma

della sentenza n. 39/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, in data 28.4.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 21.11.2025, il relatore e il P.M., nella

persona del V.P.G. Alfio Vecchio.

Svolgimento del processo

Con appello ritualmente notificato il sig. Neri impugnava l'epigrafata sentenza, con cui la Sezione territoriale lo condannava, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, al pagamento della somma di € 3.427,99, riconoscendolo responsabile, a titolo doloso, di un' articolata vicenda - meglio descritta nella pronuncia, cui *breviter* si rinvia, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. - di falsa attestazione della propria presenza in servizio presso l'amministrazione di appartenenza (il Comune di Reggio Emilia).

All'uopo, costui reiterava, sotto forma di motivi di gravame, le difese solo parzialmente condivise dal giudice *a quo*, concludendo per la riforma della pronuncia e il rigetto integrale dell'azione di responsabilità intrapresa dal requirente.

Presentava conclusioni scritte la Procura generale, chiedendo che l'appello fosse rigettato, siccome infondato in fatto e in diritto.

Nelle more della discussione della causa, il difensore del prevenuto depositava rinuncia al mandato con formale accettazione da parte del cliente, avvenuta sin dalla data del 30.1.2025.

Alla precedente udienza di comparizione delle parti, fissata per la data del 16.5.2025, l'appellante non compariva, né a mezzo del patrono rinunciante, né di nuovo difensore incaricato e la causa veniva rinviata, giusta ordinanza a verbale, alla successiva udienza del 21.11.2025, ai sensi e per gli effetti (e con gli avvisi) di cui all'art. 196 c.g.c.

Nonostante l'ordinanza a verbale fosse stata comunicata dalla segreteria della Sezione sia all'avv. Mora che personalmente all'appellante,

neanche a tale udienza costui compariva. Il P.M. si riportava ai propri scritti.

Motivi della decisione

Alla stregua delle circostanze di fatto più sopra illustrate, va dichiarata, ad ogni effetto e conseguenza di legge, quale questione pregiudiziale di rito, l'improcedibilità del presente appello, ai sensi dell'art. 196 c.g.c.

Spese di giudizio e di difesa compensate, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **60984** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara improcedibile, ai sensi dell'art. 196 c.g.c.

Spese di lite compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.11.2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Aurelio Laino

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 22/12/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi